



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letta l'istanza formulata da parte ricorrente;

esaminata la documentazione allegata e rilevata la tardività della notifica a controparte;

p.q.m.

autorizza la chiesta rinnovazione della notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e del presente decreto nei confronti della resistente e dei controinteressati, assegnando a tal fine termine di 30 gg.;

dispone che la prossima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

assegna alle parti termine perentorio fino al 23/01/2024 per detto deposito.

Si comunichi.

Messina, 3.10.2023

Il giudice
Valeria Totaro

